



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, DI COMUNITÀ E
DI PROSSIMITÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31/05/2018

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, DI COMUNITA' E DI PROSSIMITA'

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico (anche detto autocompostaggio), di comunità e di prossimità, applicato sia per le utenze domestiche che non domestiche, previste dal Regolamento Comunale TARI vigente.
2. Le utenze domestiche e non domestiche, previste dal Regolamento Comunale TARI vigente, presenti sul territorio comunale, che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento Comunale sull'applicazione della TARI.
3. Come previsto dalla D.G.R. n. 15-5870 del 3/11/2017 di approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, qualora le modalità del compostaggio domestico rispettino tutti i requisiti previsti dalla medesima DGR e dal presente Regolamento, è possibile conteggiare i quantitativi avviati a compostaggio domestico, di comunità e di prossimità per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale (secondo i limiti e le modalità previste dal metodo di calcolo).
4. Le utenze non domestiche mercatali non possono effettuare l'autocompostaggio e avere diritto alla corrispondente riduzione della TARI (per la loro specificità - sedi operative anche fuori dal territorio comunale, variabilità della presenza - non possono essere infatti soggette ad attività di controllo strutturata).

Art. 2. Il compostaggio domestico, di comunità e di prossimità nel territorio del Comune

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico e in loco dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali e assicurano un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, anche attraverso l'organizzazione di incontri formativi.

Art. 3. Il compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico, o autocompostaggio, consiste nell'autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature in quantità limitata....) dei rifiuti urbani e assimilati mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le buone pratiche per lo svolgimento dell'attività e partecipare alle attività formative organizzate dal Comune, dal Consorzio o dal Gestore.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue

alle stesse, purché condivise. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.

3. L'attività deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori.

4. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Le utenze non domestiche, previste dal Regolamento Comunale TARI vigente, devono praticare l'autocompostaggio presso la sede dell'utenza e devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione.

6. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico regolamento o gestiti con le altre modalità previste da Regolamento di gestione dei Rifiuti.

7. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.

8. Il richiedente si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

9. Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).

Art. 4. Il compostaggio di comunità e di prossimità

1. Il Comune disciplina le attività di compostaggio di comunità e di prossimità in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, previste dal Regolamento Comunale TARI vigente, della frazione organica dei propri rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, che disciplina che, in deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio secondo i dettami previsti nel Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 5. Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI

1. È istituito presso il Comune di Rivoli l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche, previste dal Regolamento Comunale TARI vigente, presenti nel Comune di Rivoli che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. L'Albo comunale dei compostatori ha i seguenti contenuti minimi:
 - indicazione della tipologia di utenza (domestica o non domestica);
 - numero di componenti dell'utenza domestica;
 - tipologia di compostaggio: domestico, di comunità, di prossimità;
 - modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, cumulo, ecc.);
 - in caso di utilizzo di compostiera, volume della compostiera (in m³);
 - data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
 - verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.
4. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune di Rivoli, utilizzando l'apposito modulo (ALLEGATO 1 al presente Regolamento) e distribuito presso l'Ufficio medesimo o reperibile sul sito web istituzionale del Comune. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso di tutte le utenze (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
5. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati all'Ufficio Ambiente del Comune di Rivoli.
6. Le utenze domestiche e non domestiche, previste dal Regolamento Comunale TARI vigente, iscritte nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione all'Albo. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario della TARI è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare.
7. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Rivoli. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.

8. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

Art. 6. Controlli, cancellazione dall’Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TARI

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all’Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall’amministrazione.

2. Il Comune potrà effettuare l’attività di controllo con proprio personale o affidare l’attività di controllo a personale del Gestore o a società/enti/associazioni autorizzati all’esercizio di questa attività, i quali lo svolgeranno in totale autonomia secondo le direttive impartite dal Comune.

3. Detto personale incaricato non ha la possibilità di effettuare sanzioni.

4. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all’utente. Copia del verbale, redatto secondo lo schema di cui all’ALLEGATO 3 al presente Regolamento, è trasmessa agli uffici comunali.

5. Qualora il controllo accerti che l’utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l’utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 4, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la sospensione della riduzione TARI per l’anno solare successivo dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

6. L’utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo sarà cancellata, previo preavviso, dall’Albo comunale dei compostatori.

7. L’utenza può richiedere la cancellazione dall’Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta indirizzata all’Ufficio Ambiente del Comune di Rivoli utilizzando l’apposito modulo, in ALLEGATO 2 al presente Regolamento, reperibile presso l’Ufficio Ambiente e sul sito web istituzionale del Comune.

8. La cancellazione dall’Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d’ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data indicata nel preavviso o in cui è stata richiesta la cancellazione dall’Albo.

9. Il Comune si riserva di regolamentare la pratica del compostaggio domestico individuando specifiche aree del territorio soggette obbligatoriamente a tale pratica.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

2. Quanto disposto negli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato con atto dirigenziale.

ALLEGATO 1



CITTÀ DI RIVOLI

AL COMUNE DI RIVOLI

UFFICIO AMBIENTE

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____

residente a _____

indirizzo _____

recapito tel. _____

email _____

Per le utenze domestiche:

numero componenti nucleo familiare _____

Nel caso in cui la persona che richiede l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori non sia l'intestatario della TARI del proprio nucleo familiare, indicare il nominativo / codice fiscale dell'intestatario della TARI:

Per le utenze non domestiche previste dal Regolamento Comunale TARI vigente:

intestazione dell'utenza non domestica _____

indirizzo dell'utenza _____

tipologia di attività svolta _____

partita IVA _____

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, e dall'art. 75 del predetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;

RICHIEDE

di essere iscritto all’Albo dei compostatori del Comune di Rivoli e di poter usufruire dell’eventuale riduzione della TARI prevista dall’Amministrazione Comunale, e a tal fine

DICHIARA

- di impegnarsi a recuperare i propri rifiuti a matrice organica così come individuati nel Regolamento sull’autocompostaggio con le modalità lì previste;
- di possedere ed utilizzare un’efficiente struttura di compostaggio:
 - compostiera di mc _____ cassa di compostaggio
 - cumulo altro (_____)
 - buca (tampa)
- di accettare i controlli che saranno effettuati per verificare l’effettivo svolgimento del compostaggio domestico;
- di consentire l’accesso al personale incaricato dal Comune al luogo in cui si pratica il compostaggio domestico per l’esecuzione dei controlli di cui sopra;
- nel caso in cui il compostaggio domestico sia effettuato presso il giardino in comproprietà con altre utenze:
 - di aver informato i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e di sollevare, contestualmente, l’Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni;
 - allegare al modulo l’atto di assenso di tutte le utenze (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l’autocompostaggio).

Nel caso in cui il compostaggio sia praticato in un luogo diverso dall’indirizzo di residenza, indicarne l’ubicazione (indirizzo / foglio di mappa e particella catastale):

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Si allega copia del documento di identità del richiedente.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 2



CITTÀ DI RIVOLI

AL COMUNE DI RIVOLI

UFFICIO AMBIENTE

MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____

residente a _____

indirizzo _____

recapito tel. _____

email _____

Per le utenze domestiche:

Nel caso in cui la persona che richiede la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori non sia l'intestatario della TARI del proprio nucleo familiare, indicare il nominativo/codice fiscale dell'intestatario della TARI:

Per le utenze non domestiche previste dal Regolamento Comunale TARI vigente:

intestazione dell'utenza non domestica _____

indirizzo dell'utenza _____

tipologia di attività svolta _____

partita IVA _____

RICHIEDE

di essere cancellato dall'Albo Compostatori del Comune di Rivoli consapevole di rinunciare all'eventuale riduzione della TARI prevista dall'Amministrazione Comunale.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Si allega copia del documento di identità del richiedente.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 3



CITTÀ DI RIVOLI

AL COMUNE DI RIVOLI

UFFICIO AMBIENTE

VERBALE DI SOPRALLUOGO DI CONTROLLO PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO

IN DATA _____ ALLE ORE _____

ALLA PRESENZA DEL SIG. _____

E' STATA EFFETTUATA UNA VERIFICA DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DA PARTE DEL SIG. / DITTA

_____ PRESSO VIA _____

IL COMPOSTAGGIO AVVIENE MEDIANTE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> compostiera . | <input type="checkbox"/> cassa di compostaggio . |
| <input type="checkbox"/> cumulo . | <input type="checkbox"/> altro (_____) |
| <input type="checkbox"/> buca (tampa) . | |

IL MATERIALE E' RIUTILIZZATO PRESSO

- stesso luogo
- altro, specificare: _____

E' STATO RILEVATO CHE:

QUADRO 1- SITO DI COMPOSTAGGIO

- VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE, LA CONDUZIONE E' REGOLARE
- NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE: il composter (buca, cumulo etc.) è vuoto o non mostra segni recenti di utilizzo (si allega rilievo FOTOGRAFICO n. _____)
L'utente si impegna ad ADEGUARSI entro 15 giorni e sarà soggetto a nuova verifica

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 2- SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST

- NON E' STATO ISPEZIONATO
- NON E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST
- E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST (vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, seminativi recenti etc.)

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 3 - DICHIARAZIONI DEL VERBALIZZANTE

QUADRO 4 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE

Il presente verbale, in numero di 2 facciate è rilasciato in copia alla parte, oppure sarà scansionato e trasmesso a mezzo mail entro cinque giorni.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore _____ del ____ / ____ / _____

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE

ALLEGATO 4



CITTÀ DI RIVOLI

VADEMECUM COMPOSTAGGIO

Con il compostaggio si imitano i processi naturali di microrganismi che decompongono e trasformano la sostanza organica restituendola al ciclo naturale della “vita”.

Le componenti meno decomponibili che rimangono costituiscono l'humus, preziosa fonte di nutrimento e crescita per le piante assicurandone la fertilità del suolo.

Gli scarti organici costituiscono un terzo dei rifiuti cittadini.

Raccogliere e recuperare gli scarti organici per trasformarli in compost significa produrre un concime naturale da riutilizzare nel proprio giardino oppure nelle fioriture in vaso.

COSA COMPOSTARE

Gli scarti, i residui e gli avanzi di ogni tipo organico biodegradabile sono le categorie di rifiuti idonei alla produzione di compost, poiché decomponibili dai microrganismi.

Da evitare rifiuti non biodegradabili o contaminati da sostanze tossiche o nocive.

I rifiuti di vetro, carta, plastica, alluminio sono conferiti nella forma di “raccolta differenziata” rivolta ad attuare specifici trattamenti di recupero “meccanizzato”.

COME COMPOSTARE

La collocazione ideale del cumulo sarebbe all'ombra di alberi in estate che perdono le foglie in inverno, in maniera tale da non seccare il materiale organico nel periodo estivo e favorire invece le reazioni di biodegradazione nella stagione invernale.

Una miscela adeguatamente mista di rifiuti organici più umidi con quelli meno umidi fornisce le equilibrate condizioni necessarie alle attività di decomposizione dei microrganismi, di umidità ottimale e garantisce la porosità necessaria al ricambio dell'aria e pertanto dell'ossigeno utile al processo di degradazione.

E' pertanto necessario che il cumulo sia umido ma non bagnato e altresì non compatto e questo è ottenibile mediante l'aggiunta di materiale grossolano ad esempio ramaglie, foglie secche o pezzetti di cartone nonché rivoltando e smuovendo il cumulo periodicamente per favorirne la circolazione dell'aria.

Il processo di compostaggio è naturale perché il merito della trasformazione della materia organica è dei batteri presenti negli scarti che la degradano. Per questo processo i batteri necessitano dell'ossigeno presente nell'aria. In carenza di ossigeno si generano altri microrganismi e relativi fenomeni di fermentazione e putrefazione, con produzione di sostanze maleodoranti.

PERCHE' COMPOSTARE

La raccolta dei rifiuti organici destinandoli alla generazione di compost domestico :

- riduce la quantità di rifiuti organici
- rientra nel concetto di “buona pratica” per la riduzione a monte della produzione di rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica o impianto di recupero
- riduce l'impatto ambientale delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti quali ad esempio il trasporto su gomma degli stessi
- riduce i costi di smaltimento
- valorizza il ciclo integrato dei rifiuti
- contribuisce a migliorare le proprietà fisiche, chimiche e biologiche di un terreno derivando dalla trasformazione naturale di scarti organici normalmente voluminosi in terriccio fertile nonché ottimo fertilizzante ecologico per l'orto o il giardino;
- contribuisce a limitare l'uso di fertilizzanti chimici
- contrasta l'impovertimento del suolo

... e non dimentichiamo

**... che è un modo pratico e concreto di aiutare la Natura e l'Ambiente
perchè è il risultato di un processo interamente naturale !!!**

ALLEGATO 5



CITTÀ DI RIVOLI

LOCANDINA VADEMECUM COMPOSTAGGIO

VADEMECUM DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

COSA CONFERIRE:

- Scarti di frutta e verdura
- Scarti vegetali di cucina, crudi e cotti
- Scarti di prodotti caseari
- Alimenti avariati
- Pane rafferma e/o ammuffito
- Fondi di caffè , filtri del thè
- Bucce di agrumi
- Avanzi di cibo come pasta, riso, piccole quantità di carne, pesce e salumi, piccole ossa, gusci d'uovo, gusci di molluschi
- Foglie varie e di piante resistenti alla degradazione (magnolia, aghi di conifere, ...)
- Fiori recisi appassiti, piante anche con radici
- Sfalci d'erba, paglia, segatura
- Rami, trucioli, cortecce, potature, scarti del giardino
- Scarti dell'orto
- Pollina, letame, deiezioni animali
- Cartone in piccole quantità e sminuzzato, carta comune, fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette
- Piccole quantità di cenere spente
- Salse, grassi ed oli alimentari in piccole quantità

